

chini, che rischiano, secondo l'interrogante, di essere seriamente compromessi dalla mancata presentazione, da parte della proprietà, del piano industriale necessario al rilancio dell'attività dello stabilimento. (4-17309)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

FALANGA. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

nella giornata dell'11 ottobre le agenzie di stampa, in particolare l'ANSA, davano notizia dei rilievi mossi all'Italia dal Commissario europeo per la Società dell'informazione e i *media*, Vivian Reding, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Bruxelles sul numero unico d'emergenza « 112 » che gli Stati membri sono tenuti ad unificare;

nel corso della conferenza il Commissario Reding ha più volte indicato l'Italia come esempio negativo sullo stato di attuazione del numero unico per le emergenze;

il « 112 », come sostiene la Reding, se unificato renderebbe sempre più efficienti gli interventi d'emergenza sia negli Stati membri che a livello Comunitario, tanto più che paesi come la Spagna hanno già da tempo risolto egregiamente il problema rendendo altresì disponibile ai servizi d'emergenza la localizzazione del numero chiamante anche se da cellulare;

l'Italia si colloca agli ultimi posti non avendo ancora avviato le procedure di unificazione e, sempre secondo la Reding, nonostante le buone intenzioni nulla è stato fatto nella pratica, tant'è che al « 112 » italiano rispondono i Carabinieri e non un servizio unico per le emergenze —:

se il Ministro interrogato non intenda adottare immediatamente iniziative volte a

dare il via definitivo all'attivazione del numero unico d'emergenza anche nel nostro Paese, ed in caso contrario quali ne siano i motivi; quali tempi siano previsti per la realizzazione di tale numero unico d'emergenza secondo le direttive europee, affinché anche in Italia questo importante servizio sia reso disponibile ai Cittadini che chiamano sia da rete fissa che da rete mobile, anche al fine di evitare, come accennato dal Commissario Reding l'avvio, da parte della Commissione Europea, di una procedura d'infrazione nei confronti degli Stati membri inadempienti e quindi anche nei confronti dell'Italia. (4-17308)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta orale:

BUONTEMPO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

ai fini della valorizzazione, anche mediante alienazione, del patrimonio alloggiativo delle amministrazioni dello Stato, la legge 24 novembre 2003, n. 326 all'articolo 26, comma 11-*quater* ha previsto la alienazione, con alcune eccezioni, degli alloggi militari ubicati all'esterno delle infrastrutture militari ed occupati da personale con titolo scaduto;

la stessa legge 326 del 2003, all'articolo 26, comma 11-*sexies*, al fine di garantire la funzionalità delle forze armate, ha previsto la riassegnazione della somma di euro 20 milioni per il pagamento dei canoni di affitto di eguale numero di alloggi di quelli alienati;

in numerose precedenti interrogazioni al Ministro della difesa si richiedeva che nessuna discrezionalità dovesse essere esercitata dagli enti preposti alla individuazione delle unità alienabili, al di fuori dei criteri già previsti dalla legge;

nonostante il parere della IV Commissione difesa della Camera nel dicembre

2004 il Ministro della difesa inviò alla Corte dei conti, per il previsto parere di legittimità, il Decreto contenente, fra le altre, l'elenco degli alloggi alienabili;

la Corte dei conti, facendo seguito all'esame del decreto ministeriale, aveva sollevato numerose osservazioni, ribadendo in maniera netta che, nella individuazione delle unità abitative alienabili, la Difesa non avrebbe dovuto esercitare, come per contro era stato fatto in base ad una « reinterpretezione » data al termine di alloggio militare dallo SMD, nessun potere di discrezionale valutazione di funzionalità degli alloggi da porre in vendita e che il Ministro della difesa si sarebbe dovuto attenere esclusivamente ai criteri previsti dalla legge;

il Ministro della difesa fu quindi costretto a ritirare il decreto che prevedeva la alienazione di 3.811 unità, di cui circa il 50 per cento vuote, a fronte dei 4.500 alloggi, così come previsto dalla legge, tutti occupati da personale con titolo scaduto;

il Ministro della difesa sta ora procedendo alla stesura del nuovo Decreto con l'elenco di tutti gli alloggi individuati, secondo criteri ancora non ben precisati ma secondo l'interrogante di certo non rispettosi della legge vigente, dagli Stati Maggiori di forza armata per la vendita;

nonostante il reiterato e fermo intervento del Ministero dell'economia, cui la difesa ha inviato per visione preventiva l'elenco degli alloggi alienabili (4.493), per una corretta e puntuale applicazione della legge, lo Stato Maggiore dell'aeronautica militare sembra stia ancora volutamente escludendo dall'elenco degli alloggi alienabili quelli ubicati in Roma dando così luogo alla paradossale situazione per cui, in applicazione della stessa legge, sulla stessa pubblica via utenti in pensione o vedove di personale dell'Esercito avranno possibilità di acquisto dell'abitazione occupata mentre altri utenti, pur in possesso degli stessi requisiti dei loro colleghi, ma sol perché ex dipendenti dell'aeronautica, saranno privati di questo diritto;

questo modo illegittimo di gestire la cosa pubblica da parte di una amministrazione dello Stato porta il cittadino a non riporre più alcuna fiducia nelle Istituzioni —:

quali direttive il Ministro interrogato intenda impartire allo Stato maggiore aeronautica militare perché:

lo stesso SMA applichi, senza discrezionalità alcuna, e come d'altronde fatto dagli altri due Stati maggiori di forze armate, la citata legge n. 326 del 2003 inserendo nell'elenco degli alloggi alienabili quelli ubicati in Roma ed indebitamente ora esclusi, anche al fine di evitare un inutile contenzioso con gli utenti;

siano compiutamente soddisfatte tutte le osservazioni già sollevate dalla Corte dei Conti, anche per evitare un nuovo intervento della stessa che potrebbe portare, a meno di una eventuale modifica della stessa legge a circa due anni dalla sua approvazione, nuovamente al blocco o al ritiro del decreto. (3-05094)

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO RUSSO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

nel novembre 2000, l'Arma dei Carabinieri ha istituito le Compagnie d'Intervento Operative (C.I.O.);

le stesse furono istituite per consentire ai Comandi territoriali di attuare servizi di controllo straordinario del territorio finalizzati a risolvere criticità emergenti della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica in specifiche aree del territorio;

in particolare, le C.I.O. intervengono, su ordine del Comando Generale, a supporto dei reparti stanziali di una o più province al fine di prevenire — attraverso una più intensa e visibile attività di controllo del territorio — la recrudescenza di specifici fenomeni criminosi quali rapine gravi, estorsioni, attentati dinamitardi ed incendiari, contrabbando, sfruttamento

della prostituzione, l'immigrazione clandestina ovvero il verificarsi di episodi delittuosi di particolare gravità quali omicidi, sequestri di persona, atti di eversione o terrorismo;

per il tipo di attività espletata e le modalità d'impiego, comportanti interventi fuori dalle sedi proprie di appartenenza e con preavviso di appena 24 ore, i militari assegnati alle C.I.O. sono costretti a restare per lunghi periodi lontano dalle proprie famiglie e vivere in condizioni di assoluto disagio;

infatti, gli alloggi riservati ai Carabinieri C.I.O. consistono, di solito, in strutture fatiscenti inadeguate alle esigenze di servizio;

non vi è dubbio, pertanto, che il servizio svolto presso le C.I.O. deve ritenersi, a tutti gli effetti, quale servizio effettuato in zona disagiata ovvero quale servizio svolto in condizioni disagiate;

la problematica che precede è stata (anche) portata all'attenzione del Consiglio di Base di Rappresentanza (COBAR) del 6° Battaglione Carabinieri « Toscana », del Consiglio Intermedio di Rappresentanza (CO.I.R.) del Comando Unità Mobili Specializzate Carabinieri « Palidoro » e del Consiglio Centrale di Rappresentanza (CO.CER);

il CO.CER, con delibera n. 221, annessa al verbale n. 61/9 del 3 febbraio 2004, approvata all'unanimità il 4 febbraio 2004, ha deliberato di interessare il Comandante Generale al fine di valutare la possibilità di equiparare il servizio svolto presso le C.I.O. con quello svolto in sede/zona disagiata;

il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, con nota n. 424/221-2-1-1997 del 31 marzo 2004 ha comunicato al CO.CER che « la tematica prospettata sarebbe stata opportunamente approfondita nell'ambito della più completa rivisitazione riguardante il servizio prestato in zona sensibile o disagiata »;

allo stato, ancora nessuna determinazione risulta adottata al riguardo;

con circolare n. 40501-1/T-298-66/pers. del 10 settembre 1997 del I reparto — SM — l'Ufficio Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha previsto che: « al personale effettivo da almeno tre anni a sede considerata disagiata o agli Squadroni Cacciatori "Calabria" e "Sardegna" sempreché meritevoli, è attribuito ai fini della collocazione in graduatoria un punteggio incrementale »;

con circolare n. 40501-16/T-15-3/Pers del 27 settembre 2001 l'Ufficio Personale del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha precisato che: « il personale impiegato nelle sedi disagiate a completamento del triennio di permanenza e sempreché meritevole, acquisterà titolo al trasferimento, a domanda, per la Regione di origine o di gradimento senza impegno per la sede di definitivo impiego »;

in particolare, gli Squadroni Eliporto Cacciatori di Calabria e di Sardegna, sono specializzati, al pari dei suddetti Carabinieri delle Compagnie d'Intervento Operativo (C.I.O.), a svolgere incarichi di « controllo del territorio, ad integrazione dell'attività istituzionale svolta dai reparti competenti »;

inoltre, gli Squadroni Eliporto Cacciatori di Calabria e di Sardegna, svolgono (come i suddetti Carabinieri delle Compagnie d'Intervento Operativo C.I.O.), servizio disagiata;

peraltro, i predetti reparti operativi, al pari delle Compagnie C.I.O., sono impiegati in missioni ad alto rischio e, per questo, sopportano notevoli disagi rispetto ai Carabinieri che svolgono servizio ordinario stanziale;

tuttavia, nel caso in esame, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha riconosciuto solo agli Squadroni Eliporto Cacciatori di Calabria e di Sardegna benefici derivanti dallo svolgimento del servizio in sede/zona disagiata;

diversamente, come chiarito dalla costante giurisprudenza amministrativa: « in sede di regolamentazione del rapporto di lavoro del personale dipendente, la Pubblica Amministrazione è tenuta ad osservare, in presenza di situazioni omogenee, criteri di parità di trattamento » (confronta TAR Lazio – Sez. I-ter – 20 dicembre 2001, n. 11903);

peraltro, l'Amministrazione, a fronte di un ampio potere discrezionale, è tenuta a rispettare il diritto ad un trattamento di vita dignitoso dei propri dipendenti e del loro nucleo familiare;

tale principio si applica anche in materia di trasferimenti dei militari sul territorio nazionale (confronta TAR Abruzzo – Pescara – 22 maggio 2003 n. 563);

nel caso di specie, quindi, sussistono tutti i presupposti ai fini dell'equiparazione del servizio svolto presso le C.I.O., quale servizio effettuato in zona disagiata ovvero quale servizio svolto in condizioni disagiate –:

se non ritenga di dover intervenire con la massima urgenza presso il Comando Generale dei Carabinieri al fine di sollecitare l'adozione di ogni idoneo provvedimento diretto al riconoscimento ed alla piena equiparazione del servizio svolto dai carabinieri appartenenti alle C.I.O a quello svolto in sede/zona disagiata, ovvero servizio disagiata, con la conseguente applicazione della normativa in tema di trasferimenti automatizzati, già prevista per i carabinieri degli Squadroni Eliporto Cacciatori di Calabria e di Sardegna. (4-17305)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:

PISTONE, DUILIO, BENVENUTO, MAGNOLFI, NIGRA, BUEMI e MARINO. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro delle*

infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

la legge 2 agosto 2004, n. 210, all'articolo 1, comma 1, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare « entro sei mesi » dalla data di entrata in vigore della legge, « uno o più decreti legislativi » recanti norme per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire;

tali decreti legislativi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge in questione, devono essere emanati « su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali »;

l'articolo 3, comma 1, lettera f), della suddetta legge, prevede altresì l'istituzione di un « Fondo di solidarietà a beneficio dell'acquirente che, a seguito dell'insolvenza del costruttore a fronte della quale, in un periodo compreso tra il 31 dicembre 1993 e la data di entrata in vigore della legge, siano o siano state in corso procedure implicanti una situazione di crisi, dichiara di aver subito la perdita delle somme versate o di ogni altro bene eventualmente corrisposto e il mancato conseguimento della proprietà o dell'assegnazione del bene »;

a tutt'oggi, nonostante la legge sia stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* il 13 agosto 2004 e nonostante continui il calvario e il dramma di centinaia e centinaia di famiglie, da parte del Governo nessun decreto è stato ancora adottato –:

se non ritengano opportuno, attivarsi tempestivamente per dare concreta attuazione a quanto previsto dalla legge in oggetto, tenuto conto del termine previsto per il 13 febbraio 2005 per l'esercizio della delega, avendo cura di proporre norme che finanzino il fondo di solidarietà previsto dalla legge medesima e ne disciplinino i requisiti e le modalità di accesso. (4-17298)